

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 55 (INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)"

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 55/2006

Art. 2- Modifica dell'art. 3 della l.r. 55/2006

Art. 3- Norma transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 4 della Costituzione;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge 23 novembre 1998, n.407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera "z" dello Statuto regionale.

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina.
2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata al valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006.
3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

4. E' opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

SI APPROVA LA PRESENTE LEGGE

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 55/2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è sostituito dal seguente:

Art. 2

Destinatari dei benefici

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), alla legge 23 novembre 1998, n.407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;
- b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.

2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n.55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), in relazione all'individuazione delle seguenti soglie di valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente):

- a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100%;
- b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura del 80%;
- c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70%;
- d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60%;
- e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50%;

- f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40%;
- g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30%;
- h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20%;
- i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10%;
- l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5%;
- m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

Art. 2

Modifica dell'art. 3 della l.r. 55/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2006 è abrogata.

Art. 3

Norma transitoria

1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.